



Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 9 capoversi 1^{bis}, 2 e 3, 30 capoverso 1, 31 capoversi 2^{bis} e 2^{ter}, 41 capoverso 2^{bis}, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoversi 1 e 5 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale (LCStr);
visto l'articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente,

Art. 1 cpv. 10

¹⁰ I mezzi simili a veicoli sono pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o mezzi di spostamento analoghi muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente. I velocipedi per bambini sono equiparati ai mezzi simili a veicoli.

Art. 3 cpv. 3

³ I conducenti di veicoli a motore e di velocipedi non devono lasciare lo sterzo, eccetto i conducenti di autoveicoli durante le manovre di parcheggio in caso di utilizzo conforme dei sistemi di assistenza. A tale condizione, è anche possibile scendere dal veicolo durante la manovra di parcheggio.

¹ RS 741.11

² RS 741.01

³ RS 814.01

Art. 3a cpv. 4

⁴ Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, per i fanciulli al di sotto dei 12 anni deve essere utilizzato un apposito dispositivo di sicurezza (ad es. seggiolino) omologato in base ai regolamenti UNECE n. 44 o n. 129 di cui all'allegato 2 OETV. L'impiego di tali dispositivi non è obbligatorio:

- a. per fanciulli alti almeno 150 cm;
- b. per fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente omologati;
- c. per fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su autobus;
- d. per fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali.

*Art. 4 cpv. 2 e 3**Abrogati**Art. 5 cpv. 2 lett. c*

² Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 km/h per:

- c. autoveicoli leggeri con rimorchio.

*Art. 7**Abrogato**Art. 8 rubrica, cpv. 5*

Corsie, circolazione in colonna, immissione a cerniera

⁵ Sulle strade a più corsie in una direzione, in caso di transito interrotto su una corsia o chiusura di una corsia, ai veicoli impediti nel proseguimento della loro marcia va consentita l'immissione alternata nella corsia adiacente subito prima del restringimento di carreggiata.

Art. 13 cpv. 1

¹ I conducenti in manovra di svolta devono mettersi per tempo in preselezione. Questa norma si applica anche quando si svolta senza che vi sia un'intersezione e, per quanto possibile, su strade strette.

Art. 14 cpv. 4

⁴ I cavallerizzi e i conducenti di cavalli e di altri animali grossi sono equiparati ai conducenti di veicoli a motore per quanto riguarda la precedenza.

Art. 27 cpv. 6

⁶ Durante le corse di scuola guida e di esame la retromarcia è consentita anche su lunghi tratti se è possibile proseguire o invertire il senso di marcia.

Art. 36 cpv. 5 e 7

⁵ I conducenti possono, con la necessaria prudenza, avanzare sulla destra accanto ad altri veicoli. È tuttavia vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro.

⁷ I veicoli che sulle autostrade e semiautostrade con almeno due corsie in una direzione circolano a passo d'uomo o sono fermi devono lasciare un corridoio libero per il passaggio dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale tra la corsia di sinistra più esterna e quella di destra immediatamente adiacente.

Art. 41 cpv. 4

⁴ I fanciulli fino a 12 anni possono circolare in velocipede su strade pedonali e marciapiedi. Essi devono adeguare la velocità e il modo di circolare alle circostanze. In particolare devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.

Art. 48 cpv. 3

³ Le persone che lavorano sulla carreggiata o nello spazio della stessa devono, se necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o manutenzione esse devono indossare abiti fluorescenti e catarifrangenti che li rendano ben visibili sia di giorno sia di notte.

Art. 44

Abrogato

Art. 55 cpv. 3

Abrogato

Art. 58 cpv. 2, 2^{bis} e 4

² Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati chiaramente, di giorno con banderuole o pannelli e di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono con luci o catarifrangenti di colore bianco davanti e rosso dietro. In caso di trasporti speciali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono essere segnalati mediante banderuole o pannelli rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti strisce oblique rosse e bianche larghe 10 cm circa; di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono, le banderuole e i pannelli devono essere illuminati o completati da luci d'ingombro.

^{2bis} L'estremità di carichi o singole parti che sporgono posteriormente di oltre 1 m dal veicolo deve essere contrassegnata chiaramente.

⁴ *Abrogato*

Art. 91a cpv. 1 lett. k e l

¹ Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

- k. i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione;
- l. i veicoli il cui interno è adibito a locale appositamente attrezzato per donazioni di sangue.

Art. 97a Sistemi informativi delle autorità di rilascio dei permessi

¹ Ai fini dell'adempimento della propria attività, le autorità preposte al rilascio dei permessi possono gestire, entro i limiti della propria competenza, sistemi informativi autonomi riguardanti:

- a. permessi per veicoli e trasporti speciali;
- b. permessi di circolare la notte e la domenica.

² Detti sistemi informativi contengono in particolare i seguenti dati:

- a. nome e indirizzo del richiedente, del destinatario della fattura e del titolare del permesso;
- b. data del viaggio e percorso;
- c. categoria di veicolo;
- d. dati tecnici relativi al veicolo utilizzato;
- e. dati relativi alla merce trasportata.

³ Il sistema informativo contiene inoltre gli indirizzi di tutti i corpi di polizia stradale cantonale e delle autorità di rilascio dei permessi.

⁴ Le autorità di rilascio dei permessi possono scambiarsi elettronicamente i dati di cui al capoverso 2 mediante apposita interfaccia.

⁵ Nell'ambito della propria attività di controllo, le competenti autorità di esecuzione ottengono, su richiesta, accesso a determinati permessi.

⁶ Per verificare i dati dei richiedenti il sistema informativo può accedere, mediante un'interfaccia, ai dati del veicolo necessari a tal fine contenuti nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC). L'accesso può avvenire soltanto nel rispetto delle disposizioni speciali per il SIAC.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr